

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PADIGLIONE MORSELLI
Sito in Via Amendola, 2 –cap 42122 Reggio Emilia

soggetto a tutela del d.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

CONSOLIDAMENTO SISMICO PADIGLIONE MORSELLI

VIA AMENDOLA , 2 CAP 42122 REGGIO EMILIA

CODICE LAVORO DT: L 2009-04

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

1. Premessa generale	3
2. Oggetto e condizioni dell’appalto	3
3. Ammontare dell’appalto	3
4. Categorie dei lavori	4
5. Forma e principali dimensioni, caratteristiche dell’offerta	5
6. Osservanza di leggi, requisiti, norme e regole tecniche	5
7. Esecuzione del contratto nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore del D.lgs 50/2016.....	5
8. Formulazione dell’offerta e criterio di aggiudicazione	6
9. Offerta	6
10. Prestazioni e oneri inclusi nell’appalto	7
11. Documenti che fanno parte del contratto di appalto	7
12. Assicurazione a carico dell’Impresa	7
13. Consegna e inizio dei lavori	8
14. Termine per l’ultimazione dei lavori	9
15. Sospensioni e proroghe	9
16. Penali in caso di ritardo	9
17. Cantieri, attrezzi, spese, oneri ed obblighi generali e diversi a carico dell’Appaltatore	10
18. Tutela dei lavoratori	15
19. Vigilanza sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori	15
20. Condotta dei lavori, durata giornaliera dei lavori, disciplina e buon ordine del cantiere.....	16
21. Organizzazione, gestione e direzione del cantiere	16
22. Lavoro notturno e festivo	18
23. Programma esecutivo dettagliato dei lavori	18
24. Contabilizzazione dei lavori	19
25. Difetti di costruzione	20
26. Anticipazione, pagamenti in acconto, termini di pagamento degli acconti e del saldo	20
27. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali, provvista dei materiali, sostituzione dei luoghi di provenienza materiali	22
28. Verifiche nel corso di esecuzione lavori, compensi all’appaltatore per danni di forza maggiore adeguamento dei prezzi	23
29. Variazioni al progetto appaltato, contestazioni tra stazione appaltante ed appaltatore	23
30. Diminuzione dei lavori	24
31. Piano di sicurezza e coordinamento	24
32. Tracciabilità finanziaria	25
33. Subappalto	26
34. Manutenzione delle opere fino al collaudo	27
35. Collaudo e garanzie	27
36. Forma, definizione e contenuto delle riserve	28

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

1. PREMESSA GENERALE

I sotto riportati articoli costituiscono norma generale e principale di regolazione di quanto previsto e prescritto nel capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e negli elaborati progettuali.

2. OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le finiture per l'esecuzione dei lavori di **"Consolidamento Strutturale del Padiglione Morselli" sito in Via Amendola, 2 cap 42122 a Reggio Emilia**. I lavori si sono resi necessari a causa del cedimento differenziato delle fondazioni che hanno causato danni fino al solaio del sottotetto e sono ampiamente descritti negli elaborati progettuali.
2. L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
5. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
6. In caso di necessità, l'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva di scorporare dall'appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.
7. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 (Misure generali di tutela) del D.Lgs. nr. 81/2008 e dei documenti allegati.
9. L'appalto sarà principalmente regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dal D.M. n° 145/2000 e s.m.i. e del Regolamento D.P.R. n° 207/10.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento "a misura" è definito come segue:

Num.		TOTALE
a.1	Importo esecuzione lavori Edili	€ 529 323,73
a.2	Importo lavori per impianto elettrico, dati ed antincendio	€ 111 351,66

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

a.3	Importo Lavori per impianto meccanico	€ 178 295,16
a.4	Oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 43 942,82
a.1+a.2+a.3	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 862 913,37

di cui € 327.203,51 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1., a.2 e a.3, ai quali deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.3. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

3. Il progetto emendato con le migliorie proposte dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante, nell'ambito della "Offerta economicamente più vantaggiosa", dovrà essere sottoposto all'approvazione degli Enti (Soprintendenza, Regione Emilia Romagna, MIBACT, VV.F., A.U.S.L., Comune, ecc.) a cura dell'Appaltatore stesso al fine di ottenere un parere favorevole.

Le eventuali prescrizioni e/o variazioni emanate da parte degli Enti stessi saranno a totale carico dell'Impresa Appaltatrice senza alcun compenso aggiuntivo e senza variazioni nel tempo di esecuzione.

Il contratto ed i successivi aggiornamenti è corrisposto a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee). L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. In particolare il prezzo delle opere a misura conseguente all'offerta dell'Impresa aggiudicataria, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere previste, secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali e quant'altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

4. Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere e pertanto l'Appaltatore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata al progetto.

5. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara eventualmente corretti sono per lui vincolanti e costituiscono l'elenco di prezzi unitari contrattuali da impiegare per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del D.L. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii..

4. CATEGORIE DEI LAVORI

1. I lavori sono classificati nelle categorie «OG.2 e OG.11» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e Impianti Tecnologici

2. La declaratoria della categoria dei lavori con il relativo importo e classifica è individuata come segue:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

QUADRO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE				
	<i>Descrizione</i>	<i>Class.</i>	<i>Importo opere lordo (Euro)</i>	<i>% Incidenza sul totale</i>
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	III	€ 529 323,73	65,00%
OG11	Impianti Tecnologici	II	€ 289 646,82	35,00%
	IMPORTO TOTALE - A MISURA		€ 818 970,55	100,00%

Ai sensi dell'art. 146 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii non è consentito l'avvalimento.

5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

1. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli atti allegati al contratto e da quanto rappresentato nell'offerta di gara.
2. Le opere previste nel progetto verranno valutate e contabilizzate a misura, nelle modalità di legge.
3. Prima della gara, il Appaltatore ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel Computo Metrico Estimativo attraverso l'esame approfondito di tutti gli atti ed elaborati progettuali (inclusi quelli della sicurezza in ossequio al presente Capitolato Speciale) posti in visione e acquisibili; dell'esito di tale verifica dovrà tenere conto nella formulazione della propria complessiva offerta in sede di gara. L'offerta dovrà intendersi comprensiva delle condizioni speciali e generali del presente Capitolato Speciale.
5. In caso di incoerenza o difformità tra elaborati grafici, elaborati descrittivi o atti vari facenti parte integrante del contratto, deve essere realizzato tutto quello che avvantaggia maggiormente la Stazione Appaltante in termini di qualità, quantità, prestazioni e sicurezza e l'Appaltatore ne deve tener conto fin dalla formulazione dell'offerta.

6. OSSERVANZA DI LEGGI, REQUISITI, NORME E REGOLE TECNICHE

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici;
2. Per quanto riguarda le normative sui lavori si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica (ALL CSA-T);
3. Si osserveranno infine tutte le disposizioni in materia di LL.PP. che dovessero entrare in vigore prima o durante il corso e la realizzazione dell'appalto in oggetto, sempreché le stesse lo prevedano.

7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA FASE TRANSITORIA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii

1. Poiché l'appalto di cui al presente documento viene affidato nel periodo successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

che abroga integralmente il D.lgs 163/2006 "Codice dei Contratti ed in parte il D.P.R. 207/2010, si dà atto che, per il periodo transitorio (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo) fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, rimangono vigenti i seguenti articoli del DPR 207/2010:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);
- articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);
- articoli da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti);

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)

2. per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

8. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il lavoro sarà regolato a mezzo contratto d'appalto, ai sensi e nelle modalità stabilite dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

2. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L'Appaltatore, nella formulazione dell'offerta di gara, ha l'obbligo di controllare le voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo posti a base di gara, previo accurato esame degli elaborati progettuali, posti in visione dalla Stazione Appaltante.

4. L'opera oggetto dell'appalto dovrà, nel suo complesso, essere realizzata a regola d'arte, data completa e funzionante alle finalità e ai requisiti previsti nel progetto stesso, incluse tutte quelle lavorazioni, accorgimenti ed apprestamenti di finitura e di raccordo alla funzionalità della struttura esistente, e delle quali deve essere tenuto conto nell'offerta.

6. Per quanto sopra e per quanto comunque previsto nelle condizioni di gara, l'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

7. L'offerta di gara, pertanto, dovrà essere redatta e valutata in base a quanto contenuto, descritto ed indicato nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto esecutivo.

9. OFFERTA

1. Il Computo Metrico Estimativo e l'Elenco Prezzi Unitari saranno posti a base di gara per la formulazione dell'offerta.

2. L'offerta dovrà essere formulata tenendo in considerazione e comprendendo, in via indicativa e non esaustiva, i seguenti elementi:

a) forniture, materiali vari, ecc.;

b) noli, automezzi, macchinari occorrenti, ecc.;

c) manodopera specializzata, qualificata e/o comune;

d) oneri per le eventuali progettazioni (esecutive, di dettaglio, di cantierizzazione, di varianti resesi necessarie);

e) oneri per la sicurezza di cantiere;

f) utili e spese generali d'impresa;

g) altro di legge.

3. L'offerta, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intende accettata dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi resterà invariabile durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate con apposite perizie di variante, ammissibili per legge.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

10. PRESTAZIONI E ONERI INCLUSI NELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. n° 207/10, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Appaltatore, con oneri a proprio carico, dovrà produrre e presentare in duplice copia su carta, inclusa la restituzione su supporto informatico compatibile con quello della Stazione Appaltante, tutti gli elaborati esecutivi aggiornati (costruttivi as-built) e le certificazioni di conformità, con timbro e firma dell'Appaltatore e di un tecnico professionista abilitato, e controfirmati dalla D.LL., completi delle eventuali variazioni di adattamento intervenute, di chiara e facile lettura ed interpretazione di tutte le varie componenti. La copia su supporto informatico dovrà essere firmata digitalmente.

Tali elaborati dovranno essere prodotti anche nel caso di presa in consegna anticipata prevista dall'art. 230 del D.P.R. n°207/10, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori.

2. Al fine di ottenere l'approvazione degli Enti (Soprintendenza, Regione Emilia Romagna, MIBACT, VV.F., A.U.S.L., Comune, ecc.) del progetto emendato con le migliori proposte dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante, nell'ambito della "Offerta economicamente più vantaggiosa", l'Appaltatore dovrà fornire tutti gli elaborati grafici e descrittivi necessari all'ottenimento del parere stesso.

11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D'APPALTO

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente documento o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto – parte Amministrativa ed il capitolato speciale d'appalto – parte tecnica, compresi tutti gli allegati e le tabelle allegate agli stessi;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza e di cui all'articolo 39 del DPR 207/2010;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- g) le polizze di garanzia.

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: il computo metrico e il computo metrico estimativo.

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

4. In caso di discordanza fra elaborati grafici architettonici, impiantistici e strutturali verrà data prevalenza agli elaborati architettonici. In ogni caso la decisione in merito spetterà alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, che valuterà la soluzione tecnica di miglior favore per la Stazione Appaltante.

12. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata in conformità al Decreto Ministro Attività Produttive 12.3.2004 n.123, a copertura degli importi riportati nel bando di gara:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La somma assicurativa deve risultare di importo pari all'importo del contratto;**
- che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurativa deve risultare non inferiore a **€ 1.500.000,00;**
- che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per la R.C.T. deve risultare non inferiore a **€ 500.000,00=.**
- che preveda una garanzia di responsabilità per danni derivanti da demolizioni e sgomberi di importo di massimale non inferiore a **€ 200.000,00=.**

2. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro-quota.

13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Se ricorrono i presupposti di cui 32, comma 13, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il Direttore dei lavori a procedere alla consegna in via d'urgenza.
3. E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere:
 - alla consegna frazionata dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione;
 - alla consegna parziale dei lavori, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a quindici (15), decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

14. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **273 (duecentosettantatre)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevoli.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere funzionali all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

15. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei lavori provvede alla sospensione parziale lavori. Ricorrendo tale evenienza, ai fini del differimento dei termini contrattuali si opererà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal citato dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
4. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, motivata richiesta di proroga. La proroga, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. Il verbale di sospensione viene redatto dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e controfirmato dall'Appaltatore. Il verbale viene trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.
7. La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, non è calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare ultimate le opere.
8. I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

16. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

dei lavori, viene applicata una penale dell'**1% (unopermille)** dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 comma 4 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in materia di risoluzione del contratto.

2. Nel caso sia prevista l'esecuzione dell'opera con prestazioni articolate in più parti la penale si applica ai rispettivi importi, sempre che per una o più parti sia fissato un termine di esecuzione intermedio. Le relative penali sono applicate nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'avvenuta esecuzione delle singole parti.

3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
- b) nel rispetto del termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati);
- c) nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del DPR 207/2010 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori (la penale è applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entità).

4. La penale di cui al comma 3, lettera a), non viene applicata qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

5. Fuori dei casi regolati dai precedenti commi 2 e 3, le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale, ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

6. Nel caso di mancato rispetto dei termini per la consegna del Programma Esecutivo Dettagliato e del Piano Operativo di Cantiere Dettagliato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 e 7 del presente capitolato, e del Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del presente capitolato e come riportato nella Relazione Descrittiva Pareri, sarà applicata, all'Impresa Appaltatrice, una penale pari a **euro 100,00** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

7. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente capitolato, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i medesimi.

8. Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'Appaltatore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante.

9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

17. CANTIERI, ATTREZZI, SPESE, ONERI ED OBBLIGHI GENERALI E DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 32, comma 4, D.P.R. n° 207/10, da intendersi qui interamente trascritto e recepito, sono a carico dell'Appaltatore-Esecutore con le conseguenti spese e oneri vari:

- 1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità logistica delle comunicazioni esistenti;
- 2) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione per il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- 3) L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, incastellature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, transennamenti, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori, inclusa una idonea schermatura di protezione a tutt'altezza.
- 4) L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto.
- 5) Preventiva informazione, con congruo anticipo, al Direttore dei Lavori, della necessità di movimentazioni di mezzi e attrezzature di cantiere nel sito per consentirne la necessaria programmazione nella viabilità interna al parco nel cui complesso è situato l'edificio in via di ristrutturazione.
- 6) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, caditoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- 7) L'installazione di tabelle, cartellonistica e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti di cui sopra che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire l'indicazione, l'orientamento e la sicurezza degli utenti, del personale sanitario e del flusso veicolare di servizio al presidio ospedaliero. Gli eventuali necessari segnali saranno conformi alle disposizioni e normative vigenti in materia.
- 8) La vigilanza e la guardiania del cantiere, nel rispetto delle norme (art. 22 della Legge n° 646/82), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante, o di altre eventuali Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'eventuale consegna anticipata delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere comunque consegnate.
- 9) La prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro con l'adozione di ogni necessario provvedimento, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori, a fronte dei quali viene corrisposto il compenso di contratto. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza e coordinamento (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.).
- 10) La pulizia giornaliera delle aree interessate dal cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. Sono compresi altresì gli oneri derivanti dal garantire la eventuale pulizia delle ruote dei propri mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposite attrezzature installate in prossimità dell'accesso ai propri cantieri. All'occorrenza sono inclusi i ripristini giornalieri delle recinzioni e dei baraccamenti di cantiere eventualmente danneggiati da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere e di terzi
- 11) La fornitura di locali ad uso ufficio (prefabbricati) idoneamente adatti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- 12) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato nel rispetto delle norme di legge e del Piano di Sicurezza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

-
- 13) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
 - 14) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni derivanti.
 - 15) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale o provvisorie deviazioni. La fornitura di cartelli di cantiere, in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 01/06/1990, n° 1729/UL, e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Inoltre, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
 - 16) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
 - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
 Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 10,00.
 - 17) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
 - 18) La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, redatti da tecnico-professionista abilitato, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero previsti o prescritti.
 - 19) La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva eventualmente prevista in appalto, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
 - 20) La redazione degli elaborati costruttivi o di cantierizzazione, per calcoli, disegni di insieme e di dettaglio, per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, e per tutte quelle impiantistiche (elettriche, meccaniche, idriche e fognarie, prevenzione incendi, gas medicali, ecc.) che si fossero rese necessarie, redatti da un tecnico abilitato per competenza ed iscritto al relativo Ordine professionale.
 - 21) Le indagini geognostiche per lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilità e sulla perfetta riuscita delle opere che verranno realizzate.
 - 22) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) e quelle ulteriori che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dai Collaudatori, compreso l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche. Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri per le prove e le

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

verifiche sui tondini in acciaio e sui cubetti di calcestruzzo (nel numero previsto dai vari DD.MM. vigenti in materia) presso laboratori legalmente autorizzati.

- 23) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 24) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere interessate all'appalto.
- 25) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori o previsti nei Capitolati Tecnico-Prestazionali dell'appalto.
- 26) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che la Stazione Appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
- 27) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 28) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 29) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare deterioramenti, danni od infortuni.
- 30) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 31) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 32) La fornitura di fotografie ad alta risoluzione in formato digitale su apposito DVD/CD delle opere a colori "ante operam" e "post operam" nonché delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.LL. In particolare saranno obbligatorie e dovute le foto per i vani o spazi tecnologici non più ispezionabili, per le realizzazioni in cemento armato o acciaio e per la certificazione prevenzione incendi dei vari elementi inclusi nell'appalto.
- 33) L'assunzione di un Direttore Tecnico del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio delle opere.
- 34) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 35) La manutenzione degli impianti (artt. 38 e 39 del presente Capitolato Speciale) e la conseguente sostituzione di tutti gli accessori e componenti delle apparecchiature tecnologiche (meccaniche, elettriche, gas medicali, ecc.) funzionali ai lavori dell'appalto che risultassero danneggiati, avariati, usurati, e fino alla data di collaudo delle opere.
- 36) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro venti giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 37) Le spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, a carico della Stazione Appaltante.
- 38) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove, controlli e verifiche che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 39) Gli oneri per la certificazione prevenzione incendi, previste dal D.M. 04/05/98, da parte di un professionista abilitato Legge n° 818/84, sulla regolare esecuzione o corretta posa di prodotti oggetto di certificazione prevenzione incendi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

-
- 40) La redazione del Programma Esecutivo Dettagliato dei Lavori di cui all'art. 43, comma 10 del D.P.R. n° 207/10, ed il Piano operativo generale e dettagliato ed i relativi aggiornamenti, come da art. 21 del presente Capitolato Speciale;
- 41) Lo spostamento e l'adattamento del cantiere alle esigenze della Committenza, per transennamenti, recinzioni, opere provvisoriale in genere, durante lo svolgimento delle opere -anche se ripetute- in dipendenza delle esigenze relative allo sviluppo dei lavori ed alla fruibilità delle aree aperte al pubblico ovvero di altri cantieri di altre Ditte ed Enti che seguono i lavori in spazi adiacenti o promiscui, ovvero di sistemazioni di impianti eseguiti dagli Enti aventi il governo delle medesime. In particolare le recinzioni delle aree di lavoro dovranno delimitare in sicurezza i passaggi pedonali di lavoro, gli accessi, i depositi dei materiali, le aree di sosta dei mezzi e quant'altro occorrente per i lavori in relazione alla operatività della Stazione Appaltante.
- 42) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale, oltre alla immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rinterrati, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere incluse quelle provvisoriale.
- 43) L'onere per eseguire le lavorazioni anche su più turni lavorativi, se ordinati dal Direttore Lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che ciò comporti il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di maggiori oneri.
- 44) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 45) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso.
- 46) L'onere per la redazione di tutti gli elaborati ed obblighi derivanti dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta ed autorizzazioni richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari per lo smaltimento delle acque di falda, aggettate durante gli scavi.
2. Ove nel corso del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà essere richiesta dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.
3. Nel caso invece che tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di contratto.
4. Gli oneri riportati e descritti nel presente articolo, nessuno escluso, si intendono inclusi e compensati nei prezzi unitari dell'offerta complessiva redatta e presentata in sede di gara.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello indicatore recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta (in particolare art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e art. 20, comma 7, del T.U. Edilizia n. 380/2001) e comunque sulla base di quanto indicato dal Direttore dei lavori curandone i necessari aggiornamenti periodici.
6. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione lavori, sulla base di quanto richiesto dalla stessa, in concomitanza della comunicazione di ultimazione dei lavori, i disegni del **"as built / come costruito"** delle componenti edili, strutturali, impiantistiche, dei sottoservizi ecc..., senza spese ed oneri per la Stazione appaltante.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

7. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali ed impianti è comprensivo inoltre dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

18. TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento di regolarità contributiva in corso di validità.
2. Il Responsabile del Procedimento, in caso di inadempienza contributiva riportata nel DURC e relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalato direttamente da INPS, INAIL e Cassa Edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni riportate nel certificato di pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva finale.

19. VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

1. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi, le Stazioni appaltanti affidano l'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi di lavoro, all'Ufficio della direzione lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità della Stazione Appaltante e del Responsabile dei Lavori, in quanto nominato, l'Ufficio di direzione lavori, con l'ausilio del Coordinatore della sicurezza durante l'Esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.
3. Le imprese che realizzeranno le opere contrattualmente previste hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.
4. Il personale messo a disposizione dalle imprese per la realizzazione dell'appalto dovrà essere, per numero, qualità, specializzazione e formazione, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente previsti nel programma dei lavori.
5. Le imprese hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, entro il termine di 3 giorni:
 - copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
 - copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
 - copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
 - originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.
6. Come previsto dalla Legge n° 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
 - la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. In materia di sicurezza le imprese hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

8. Prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna, l'Appaltatore, per proprio conto e per tutte le altre imprese che parteciperanno alla realizzazione dei lavori, è tenuto a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la Cassa Edile.

9. L'Appaltatore è inoltre tenuto:

- a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dall'Ufficio direzione lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'Appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati con riferimento allo specifico cantiere;
- b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, del tesserino di riconoscimento, come riportato nel precedente punto 6.

20. CONDOTTA DEI LAVORI, DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. Per la condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n°145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

2. Per la durata giornaliera dei lavori si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 27 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

3. Per la disciplina e buon ordine dei cantieri si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

21. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIREZIONE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore dovrà predisporre e presentare, entro e non oltre quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto, il piano di qualità di costruzione e di installazione, articolato secondo le indicazioni espresse nella Relazione Descrittiva Pareri allegata al progetto esecutivo.

2. Per quanto sopra, la Stazione Appaltante ha il diritto, durante l'esecuzione dei lavori, di disporre attraverso l'Ufficio direzione lavori di tutte quelle cautele, limitazioni e prescrizioni che occorressero ed alle quali l'Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi senza potere accampare pretese di indennità e di compensi, di qualsiasi natura e specie, essendo tutto ciò da intendersi previsto nella organizzazione dei lavori e compensato nel prezzo di contratto.

3. L'Appaltatore dovrà nominare:

- il Direttore Tecnico del cantiere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 6 del DPR 207/2010, deve essere un soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Tale persona dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con "curriculum vitae" e titoli di studio. Al Direttore Tecnico di cantiere competono tutte le responsabilità della legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'Appaltatore.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- uno o più Capi Cantiere, costantemente presente, responsabile della esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne, munito di cellulare per pronta reperibilità e per l'intera durata del cantiere, giorni festivi e prefestivi inclusi;
 - una (o più) persona con qualifica di "preposto" alla sicurezza del complessivo cantiere. Detta figura deve essere costantemente presente in cantiere e può coincidere o con il Direttore Tecnico o con un Capo Cantiere;
 - le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini del Direttore dei Lavori.
 - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
2. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto al Direttore Lavori e alla Stazione Appaltante il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire, entro 10 giorni, il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferiti.
 3. Il Responsabile del Procedimento per l'esecuzione, può - a suo insindacabile giudizio - rifiutare la designazione fatta.
 4. Il Direttore Tecnico di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge.
 5. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà, nella dichiarazione, accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di Sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici/sub-contraenti/cottimisti, impegnate nella esecuzione dei lavori.
 6. Il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza a pregiudizio e in qualsiasi modo, all'attività della Committenza in corso.
 7. Il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore Tecnico di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti con le funzioni di "preposto" alla sicurezza.
 8. In tal caso non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna o di proroga.
 9. Resta inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'Appaltatore.
 10. Ogni comunicazione inviata al Direttore Tecnico del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'Appaltatore.
 11. L'Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle imprese subappaltatrici o dai cottimisti.
 12. Qualora l'Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dei lavori, l'Appaltatore stesso è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice (subAppaltatore, subfornitrice, ecc.) l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione e tesserino di riconoscimento.
 13. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, ne verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del Subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo all'Ufficio direzione dei lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.
 14. Gli elaborati di cantierizzazione previsti o necessari, sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico professionalmente abilitato, devono essere sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori almeno quindici giorni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni od installazioni, sentito eventualmente il coordinatore esecutivo per le parti di competenza.

15. Per quanto sopra, il Direttore Lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo aver verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi del D.Lgs n° 50/16 e nel rispetto dei limiti ivi indicati.

22. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore, o ove esigenze di funzionalità lo richiedessero, la Stazione Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente oltre l'orario di lavoro, o nei giorni prefestivi e festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

2. Pertanto viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi

23. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

1. Il Cronoprogramma dei lavori è allegato ai documenti di gara e parte integrante del contratto.

2. In ogni caso entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà predisporre e presentare il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori, anche indipendente dal Cronoprogramma di cui al comma 1, articolato secondo le espresse scadenze differenziate e dettagliato, idoneo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, comprensivo delle indicazioni relative ai subappaltatori ed ai fornitori, che dovrà tenere conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato Speciale e dal Cronoprogramma.

3. La proposta del P.E.D. (Programma Esecutivo Dettagliato) dei lavori, elaborato e presentato dall'Appaltatore sulla base delle indicazioni dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n° 207/10, dovrà tenere conto dello svolgimento coordinato dei lavori da eseguire nelle definite aree di cantiere.

4. Ai suddetti programmi sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio dei lavori, gli avanzamenti mensili con i relativi importi ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, l'ammontare presunto progressivo dei lavori in relazione alle singole categorie dei lavori.

5. Inoltre, il P.E.D. sarà corredato da una relazione nella quale sarà contenuta:

- una descrizione dettagliata delle modalità esecutive delle varie opere, corredata dai disegni degli impianti di cantiere, delle opere provvisoriale e di quanto occorre per l'esecuzione dei lavori;
- l'elencazione delle dotazioni dei cantieri in macchinari, impianti, mezzi d'opera, installazioni, uffici, magazzini, maestranze per l'esecuzione dei lavori;
- il periodo previsto per l'approntamento dei cantieri, completo di installazioni, macchinari e servizi.

6. L'Appaltatore è obbligato a presentare, contestualmente al P.E.D., il piano operativo di cantiere generale consistente in una relazione descrittiva nella quale dovranno essere indicate le varie metodologie e tecnologie che l'Appaltatore stesso ritiene di dover adottare per l'esecuzione delle opere comprese nell'appalto.

7. L'Appaltatore è inoltre obbligato a presentare, per ogni singola opera o gruppo di opere funzionali, con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell'effettivo inizio dei relativi lavori, il piano operativo di cantiere dettagliato che dovrà contenere:

- l'illustrazione della tecnologia che intende adottare e la descrizione dei criteri di avanzamento;
- i dettagli costruttivi di cantiere necessari a definire concretamente le modalità e le procedure di realizzazione del progetto esecutivo. Tali dettagli costruttivi di cantiere dovranno essere redatti e sottoscritti da un professionista tecnico abilitato nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo e di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nel contratto;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

- l'elenco delle attrezzature e dei macchinari da impiegare nella esecuzione delle varie fasi dell'opera completo delle caratteristiche e delle potenze di ogni singola macchina;
 - il piano degli approvvigionamenti dal quale dovrà risultare anche il sistema di stoccaggio di ogni singolo materiale approvvigionato;
 - i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisoriale da realizzare per l'esecuzione dell'opera.
8. Entro sette giorni dalla presentazione, il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore ed alla Stazione Appaltante l'esito dell'esame della proposta del P.E.D.. Qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro cinque giorni, predisporrà un nuovo programma, oppure adeguerà quello già presentato, secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dei Lavori, fatto salvo l'autorizzazione della tipologia dei materiali soggetta all'autorizzazione della Soprintendenza.
9. Per quanto sopra l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta di compenso alcuno né formulare riserve o avanzare pretese di sorta.
10. L'accettazione e/o approvazione da parte del Direttore Lavori della proposta del P.E.D. non solleva a tutti gli effetti l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità del programma stesso e, di conseguenza, del rispetto dei termini di ultimazione lavori.
11. La proposta del P.E.D. approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale è tenuto a rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dei Lavori.
12. In caso di varianti autorizzate il P.E.D. andrà conseguentemente aggiornato dall'Appaltatore con le stesse modalità, criteri e oneri citati nel presente articolo.
13. Tutta la predetta documentazione dovrà essere fornita controfirmata con timbro dall'Appaltatore in più copie su carta al D.LL. e su supporto informatico compatibile.
14. L'Ufficio direzione lavori controllerà il rispetto del P.E.D. dei lavori.
15. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, in seguito a controlli eseguiti direttamente, o all'aggiornamento mensile del programma dovesse riscontrare ritardi o variazioni nel programma tali da ripercuotersi sul normale svolgimento dei lavori, procederà a contestare ciò all'Appaltatore, indicandogli le modalità ed i termini entro i quali l'Appaltatore dovrà rientrare nelle previsioni del programma. A tal fine il Direttore dei Lavori può richiedere all'Appaltatore di incrementare le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro, di aumentare le consistenze di uomini, degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme.
16. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

24. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari di contratto.
5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

25. DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Per eventuali difetti di costruzione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 18 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

26. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. **I pagamenti in acconto** vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 26, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo **non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila)**.

3. A tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. In caso di inadempienze retributive dell'Appaltatore e del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva applicando la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Termini della procedura di pagamento:

- emissione certificato di pagamento, con l'indicazione dell'importo e della data, a cura del Responsabile del procedimento, entro i trenta (30) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2;
- pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

8. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e devono essere intestate come segue:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Via Università, 4 - 41121 Modena

Cod. fiscale e P.IVA 00427620364

Codice univoco IPA: VOABCY

- indicazione codice CIG

- indicazione codice CUP E81I12000050005

- indicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.

9. Si informa che l'Università degli studi di Modena e Regio Emilia rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (Split payment) pertanto tutte le fatture effettuate nei confronti di questa amministrazione, dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. Questa Amministrazione provvederà al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'Erario dell'IVA esposta in fattura.

10. Dell'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.

11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, il direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento provvedono, rispettivamente, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

12. Sospensione dei pagamenti in acconto quando il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti **negativo**, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.

13. Sospensione dei pagamenti in acconto successivi al primo:

- nel caso di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute di garanzia;

- qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

14. Nei casi di cui ai commi precedenti nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall'appaltatore per ritardato pagamento. I termini di cui al comma 7, riprendono a decorrere a seguito dell'avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui sopra.

15. Ultima rata d'acconto, viene pagata, con la procedura di cui sopra, a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori, qualunque sia la somma cui può ascendere.

16. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

17. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

18. Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione provvederà come indicato dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

19. Sospensione del pagamento a saldo, nel caso di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

27. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI, PROVISTA DEI MATERIALI, SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA MATERIALI

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. Per la provvista dei materiali, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 16 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

10. Per la sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 17 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

28. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE LAVORI, COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI DI FORZA MAGGIORE, ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Per le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 19 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.
2. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. Non si prevede l'adeguamento dei prezzi.

29. VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO, CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

1. Nessuna variazione o aggiunta al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- 1.bis Per le eventuali variazioni ed aggiunte al progetto approvato e oggetto del contratto, trattandosi di intervento su bene culturale soggetto a tutela, si rimanda a quanto previsto dall'art. 149 del D.L.vo. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR 207/2010 (articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto) e dagli articoli 106 e 149 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. La valutazione delle eventuali variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante saranno definite e determinate sulla base dell'offerta redatta e presentata dall'Appaltatore in sede di gara. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario della Regione Emilia Romagna, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
6. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. Il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
8. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
9. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

30. DIMINUIZIONE DEI LAVORI

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dagli artt. 106, comma 12, e 149 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

31. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è stato redatto ed allegato agli atti di gara il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento costituisce parte integrante del contratto.
3. L'Appaltatore, in fase di valutazione del progetto posto a base di gara potrà proporre varianti od integrazioni al P.S.C. al fine di migliorare od aumentare la sicurezza e l'organizzazione del cantiere (anche per norme eventualmente disattese), tenendo conto degli ulteriori oneri in fase di offerta, anche per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie d'impresa.
4. E' altresì concesso proporre un Piano della Sicurezza Sostitutivo da parte dell'Appaltatore per le medesime motivazioni del comma precedente.
5. Le gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'Appaltatore sarà causa di risoluzione di contratto. Il Direttore Tecnico di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei Piani di Sicurezza afferenti al cantiere.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

6. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il POS può essere redatto secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 1 al D.M. 09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
7. L'Appaltatore dovrà dimostrare l'adeguata formazione sulla sicurezza per i dirigenti ed i preposti, ai sensi dell'art. 97, comma 3-ter, del D. Lgs. n° 81/08, in particolare per quella afferente al cantiere del presente appalto.
8. L'Appaltatore, a mezzo del Direttore Tecnico o di formati "preposti", è tenuto a curare il coordinamento di tutte le altre ed eventuali imprese operanti nel cantiere affinché si uniformino alle direttive ed alle indicazioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
9. L'Appaltatore, in sede di offerta di gara, dovrà aver tenuto conto dei seguenti oneri inclusi nell'appalto ma non ribassati:
- della sicurezza previsti dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n° 207/10;
 - dell'Allegato XV, punto 2.2.3., del D. Lgs. 81/08.
10. L'Appaltatore, per quanto sopra, è tenuto a:
- promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, eliminazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti;
 - richiedere al Coordinatore per l'Esecuzione, entro venti giorni dalla firma del contratto di appalto, disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o nelle tavole grafiche, ovvero proporre integrazioni al Piano medesimo ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
 - tenere a disposizione del Coordinatore per l'Esecuzione e degli organi di vigilanza preposti, copia controfirmata della documentazione di progetto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - rilasciare al Coordinatore per l'Esecuzione, ovvero al Responsabile dei Lavori, dichiarazione di aver provveduto alla formazione ed informazione di tutti i lavoratori presenti in cantiere;
 - consegnare al Coordinatore per l'Esecuzione, prima della esecuzione dei relativi lavori, il Piano Operativo di sicurezza delle proprie Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., in opera;
 - mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., e dei lavoratori autonomi il Piano di Sicurezza e Coordinamento, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - informare il Coordinatore per l'Esecuzione, delle proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., e dei lavoratori autonomi;
 - affiggere nella bacheca di cantiere la copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e gli indirizzi e numeri di telefono dei presidi medici più vicini al Cantiere e dei Vigili del Fuoco.
11. Per quanto altro non specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di sicurezza cantieri.

32. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. L'Appaltatore dovrà indicare un proprio domicilio legale per l'appalto in oggetto in osservanza degli artt. 2 e 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto 145/2000, impegnandosi ad osservare, per sé e per gli eventuali subappaltatori o subaffidatari-fornitori, tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/10 e s.m.i..
2. L'appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti qualora in costanza di contratto intenda modificare i rapporti bancari dedicati, è tenuto a comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato (o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa oggetto del presente appalto) unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

4. L'inosservanza di quanto sopra sarà motivo di risoluzione in danno del contratto, anche nel caso in cui l'inadempimento riguardi una sola delle imprese riunite.

33. SUBAPPALTO

1. L'affidatario del contratto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente documento, esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. E' consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, cui si rinvia;

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-Appaltatore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 in parola.

5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

7. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

8. In caso di pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori (ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii), l'Impresa dovrà fornire, per ogni stato di avanzamento e rata di saldo una dichiarazione dei lavori effettuati in proprio e da parte del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore con la relativa contabilizzazione. Tale documento deve essere controfirmato per accettazione dal subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore. In assenza di questo documento il pagamento sarà sospeso.

9. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

10. L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

34. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. n), del D.P.R. n° 207/10.
2. Questi eseguirà la manutenzione del macchinario e delle apparecchiature fornite e montate, curandone il corretto funzionamento prestazionale previsto, in ossequio alle disposizioni di legge e alle normative tecniche vigenti, incluse le prescrizioni che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.
3. Per gli oneri conseguenti, l'Appaltatore non ha diritto a risarcimento o rimborso alcuno, avendone tenuto conto nell'insieme dei prezzi offerti in sede di gara.
4. L'Appaltatore sarà responsabile in sede civile e penale dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
5. Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
6. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione in modo tempestivo e con ogni cautela, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie, possibilmente senza interrompere il funzionamento dell'impianto e senza che occorran particolari inviti da parte dell'Ufficio Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, anche mediante lavoro notturno.
7. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dell'Ufficio Direzione dei Lavori o dalla Stazione Appaltante, si procederà d'ufficio, e la spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante andrà posta a debito dell'Appaltatore stesso.

35. COLLAUDO E GARANZIE

1. Per il collaudo delle opere oggetto dell'appalto, si rimanda integralmente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia ed in particolare agli artt. 102 e 150 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
Collaudo dei lavori del D.P.R. n° 207/10, da intendersi qui interamente trascritti.
2. Alle operazioni di collaudo dovranno assistere tutti i rappresentanti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera e dovranno fornire tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici per l'espletamento di dette operazioni. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dall'art. 224 del D.P.R. n° 224/10.
3. Il collaudo sarà effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. In particolare, per gli impianti tecnologici, si verificheranno le rispondenze ai requisiti e alle prescrizioni così come specificato ed indicato:
 - dai Capitolati Speciale d'appalto norme tecniche;
 - norme di legge in generale;
 - dalle leggi o normative tecniche di settore, come da art. 6, commi 2 e 3, del presente Capitolato Speciale;
 - dagli altri atti di contratto.
4. In caso di necessità e su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà consentire l'uso anticipato della complessiva, o parziale, opera realizzata senza che questi abbia per ciò diritto a speciali compensi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

5. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

6. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, che verrà emesso dopo l'esito favorevole del collaudo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice di procedura civile. Quale rata di saldo si intende l'importo dell'ultimo S.A.L..

7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità, i vizi e i difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, manodopera specializzata, viaggi e trasferte del personale).

9. Sono a carico dell'Appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

10. Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore, ovvero sulla copertura assicurativa di cui al precedente punto 6.

36. FORMA, DEFINIZIONE E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.